

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2023

470/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE SULCIS, PER L'ANNO 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1268^a riunione del 17 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 704/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 704/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 475/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 563/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2020, 441/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 441/2020/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), del 25 marzo 2020, prot. Autorità 10514, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 31 luglio 2020, prot. Autorità 24995, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 17 settembre 2020, prot. Autorità 29311, del 18 settembre 2020 (di seguito: terza comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna, del 7 febbraio 2022, prot. Autorità 5274, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità, del 29 marzo 2023, prot. Autorità 21152, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 21 aprile 2023, prot. Autorità 27978, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- con la prima comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha formulato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per l'impianto essenziale Sulcis e si è impegnata, in caso di ammissione per il biennio 2019-2020, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo annuale non superiore a quello indicato nella comunicazione medesima (di seguito: Impegno);
- con la deliberazione 704/2018/R/eel, l'Autorità, accogliendo l'istanza e l'Impegno proposti da ENEL PRODUZIONE, ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Sulcis per il biennio 2019-2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con le deliberazioni 475/2019/R/eel e 563/2019/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli

importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2019 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;

- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione Enel, come integrata dalla terza comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2019, relativo all'impianto Sulcis; con la quarta comunicazione Enel, ENEL PRODUZIONE ha rettificato l'ammontare dei costi fissi di capitale riportati nella menzionata istanza di reintegrazione dei costi e ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 441/2020/R/eel, Terna ha riconosciuto a ENEL PRODUZIONE un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'anno 2019, in relazione all'impianto Sulcis;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale ammesso al regime di reintegrazione siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2019, in relazione all'impianto Sulcis.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE con la seconda, terza e quarta comunicazione Enel, in relazione all'impianto Sulcis per l'anno 2019, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Sulcis, per l'anno 2019, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 441/2020/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di ENEL PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - i ricavi di cui al comma 65.3, relativi al mercato del giorno prima;
 - i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - i ricavi di cui al comma 65.3.2, lettere a) e b), relativi al mercato infragiornaliero;
 - il ricavo figurativo *ETS*, di cui al comma 65.6;
 - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- escludere dai costi fissi *ex* deliberazione 111/06 relativi all'impianto Sulcis per l'anno 2019 le donazioni a terzi, i contributi per attività ricreative e culturali e i contributi e commissioni diverse, in quanto, in base agli elementi forniti dall'utente, risultano non strettamente necessari all'esercizio dell'impianto; malgrado la menzionata esclusione, i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 rimangono superiori al limite superiore ai costi fissi dell'Impegno, che rappresenta, dunque, l'importo dei costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Sulcis, per l'esercizio 2019, come comunicato da Terna con la prima comunicazione omonima, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di stabilire che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2019, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1 entro il giorno 30 novembre 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini